

ACCORDO PONTE
tra
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(S.I.A.E.)

e
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME
(A.N.B.I.M.A.)

PREMESSO

- che l'attività svolta dalle **FORMAZIONI CORALI** è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore, che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi corali si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di manifestazioni musicali, cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari
- che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrativo deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto

LE PARTI

Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata **SIAE**

e

Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, di seguito denominata **ANBIMA**
CONVENGONO

di sottoscrivere il presente accordo ponte.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ponte disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrativo della Sezione Musica effettuate con esibizioni "dal vivo", su tutto il territorio nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di due strumenti musicali) e, aderenti alla ANBIMA, di seguito sinteticamente indicati come "Complessi", ed organizzate:

- nei locali ove ha sede il Complesso musicale;
- in locali o spazi esterni messi a disposizione del Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

ARTICOLO 2

Esclusioni

Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell' accordo ponte, le esecuzioni effettuate:

1. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.

L'esecuzione gratuita del Complesso - costituente l'unica esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi - viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall' articolo 1;

2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi stessi.

La valutazione della manifestazione "non gratuita", ove sorgono incertezze applicative, sarà rimessa all'esame del Comitato Paritetico previsto al punto b) della "nota a verbale" del presente accordo ponte.

In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire; per la manifestazione oggetto dell'esame, un deposito di misura pari al 70% dei compensi per diritto d'autore dovuti per le singole esecuzioni gratuite (fuori abbonamento).

Per quanto riguarda le fatti specie escluse dal presente accordo ponte - nelle quali il complesso è direttamente organizzatore - verranno applicate le specifiche normative di riferimento.

ARTICOLO 3

Criteria di determinazione dei compensi per Diritto d'Autore

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, tiene conto, quale parametro, dell' affluenza prevista.

ARTICOLO 4

Compensi per Diritto d'Autore

I compensi di cui alla successiva tabella, vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti. (Gli introiti di riferimento sono indicati nell'allegato accluso al presente accordo ponte).

Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.

A) Compensi per singole esecuzioni gratuite

COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE	
PRESENZE PREVISTE	COMPENSI per ciascuna esecuzione
fino a 100 presenze	€ 54,80
da 101 a 300 presenze	€ 77,50
oltre 300 presenze	€ 161,70

Tali compensi si applicano anche alle manifestazioni che prevedono la contemporanea esibizione di più complessi corali.

Qualora le esecuzioni musicali prevedano la utilizzazione di composizioni di pubblico dominio (in versione originale o con elaborazioni non tutelate) oppure di repertorio non amministrato dalla SIAE, in misura non inferiore al 40% della programmazione totale, i compensi previsti dalla precedente tabella, saranno ridotti del 40%. La riduzione sarà applicata su dichiarazione di parte e con riserva di verifica della SIAE del repertorio, musicale segnalato.

B) Compensi per esecuzioni in abbonamento

I Complessi che eseguono esclusivamente musiche della tradizione popolare (folclorica e canti di montagna), hanno facoltà di stipulare abbonamenti, validi per l'intero anno solare, che comprendono dieci esibizioni gratuite - effettuate dai Complessi stessi - con la corresponsione di un compenso forfetario globale di € 180,80. La determinazione di tale importo non è correlata ad alcun parametro.

I complessi non potranno usufruire dei compensi in abbonamento, per le singole esecuzioni, se queste sono inserite in esibizioni musicali rientranti nel precedente punto A).

ARTICOLO 5

Manifestazioni Associazionistiche

La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Associazione firmataria, dalle Associazioni regionali e loro Delegazioni, ivi compresi raduni, rassegne, gemellaggi e concorsi.

Per le manifestazioni a carattere nazionale, la ANBIMA dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6

Permesso Spettacoli e Trattenimenti

A) singole esecuzioni musicali gratuite

Il responsabile del Complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territoriale competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione, per il rilascio del permesso e la corresponsione anticipata e contestuale del compenso dovuto.

Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà ad espletare le formalità previste, dovrà darne preventiva comunicazione al medesimo ufficio - via fax o telegramma, indicando data, ora e luogo dell'esecuzione - ed impegnarsi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno lavorativo successivo all'esecuzione.

B) esecuzioni musicali in abbonamento

Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del Complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico "Permesso" all'ufficio della SIAE territoriale competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta del Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.

Per le esecuzioni musicali successive alla prima, il responsabile del Complesso dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel presente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.

Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

ARTICOLO 7

Programma musicale

All'atto del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.

Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso".

Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale.

Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici. Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE territoriale competente, fornendo un elenco delle composizioni utilizzate.

ARTICOLO 8
Attestato di adesione

Gli iscritti alla ANBIMA, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all'ufficio della SIAE competente per territorio l'attestato di appartenenza rilasciato dalla ANBIMA stessa, secondo il fac-simile annualmente prodotto dalla Associazione alla Direzione Generale della SIAE.

La ANBIMA si impegna a fornire, entro la fine di ciascun anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.

ARTICOLO 9
Inadempienze

L'inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10

ARTICOLO 10
Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte della ANBIMA nella fase applicativa dell' accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni gratuite", e "esecuzioni in abbonamento" nella misura del 10%.

ARTICOLO 11
Aggiornamento della misura dei compensi

La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12
Durata

Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2002.

SIAE
Società Italiana
degli Autori ed Editori

Il Commissario Straordinario
(Prof. Mauro Masi)

ANBIMA
Associazione Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome

Il Presidente
(Carlo Monguzzi)

NOTE A VERBALE

- a) Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell'applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo
- b) La ANBIMA si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell' accordo ponte, che sarà valutata nell' ambito di un comitato congiunto.

SIAE
Società Italiana
degli Autori ed Editori

Il Commissario Straordinario
(Prof. Mauro Masi)

ANBIMA
Associazione Nazionale Bande
Italiane Musicali Autonome

Il Presidente
(Carlo Monguzzi)